



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE
e delle PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice Designato – dott. Fabio FLORINI – Esaminati gli atti, sentiti la ricorrente e l'OCC, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

- 1) Letto il ricorso presentato in data 6/9/2022 da **PALOMBA Silvia** – con le successive integrazioni e le disposte memorie, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza in data 8/11/2022, ove sono comparsi la ricorrente di persona e l'OCC (dott. Maria Angela CONTI, iscritta al locale ODCEC) – con il quale la medesima ha formulato una procedura familiare di Ristrutturazione dei debiti *ex artt. 67 ss. D.Lgs. 14/2019* e successive modifiche (istitutive del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, cd. CCII);
- 2) Letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dalla professionista nominata come Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, presso l'ODCEC di Bologna ;
- 3) Esaminata la documentazione allegata e le integrazioni al ricorso disposte dallo scrivente, con le modifiche apportate al Piano ed alla relazione dell'OCC depositate entro l'assegnato termine del 14/10/2022, nonché quanto esposto all'udienza convocata per il giorno 8/11/2022; dato atto sia che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione richiesta (ai sensi dell'art.67, co.2°, CCII) e sia che l'esposizione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, co. 2°, CCII;
- 4) Rilevato che la suddetta ricorrente riveste la qualifica di “consumatore”, come delineata dall'art. 2, co.1°, lett. e), CCII;
- 5) Ritenuto che – alla luce della documentazione in atti, degli elementi acquisiti e della relazione del Gestore della Crisi – si è in presenza qui di un soggetto da riconoscere come sovraindebitato, sulla base della definizione riportata all'art. 2, co.1°, lett. c), CCII;
- 6) Dato atto che non risultano condizioni ostative, ai sensi dell'art. 69, co.1°, CCII;

7) CHE, pertanto, ricorrono i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della Proposta e del Piano con le modalità previste dall'art. 70, co. 1°, CCII, con riserva all'esito della decisione del Giudice, riguardo l'omologa del relativo Piano (art. 70, co. 7°, CCII);

8) CHE la ricorrente ha chiesto altresì di sospendere l'efficacia dei contratti di finanziamento, le procedure esecutive in corso e di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari; come noto, su istanza del debitore il Giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (ex art. 70, co. 1°, CCII) – può infatti: **a)* disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); **b)* disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio - fino alla conclusione del procedimento - ivi compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati (art. 70, co. 4°, seconda parte);

9) Ritenuto che la sospensione di cui al capo precedente, in quanto riferita ai “*procedimenti di esecuzione forzata*”, attenga soltanto alle procedure di esecuzione forzata “in corso”, mentre per quanto attiene in particolare ai pagamenti derivanti da pignoramento presso terzi – anche con prelievi periodici tuttora in atto – quelli già definiti con ordinanza di assegnazione non rientrano più nella categoria suddetta: sicché, tali situazioni non risultano ormai suscettibili di sospensione, salva l'ipotesi di successivi interventi – funzionali a garantire la *par condicio creditum* – secondo quanto indicato al punto successivo;

10) CHE nella tipologia di Proposta in esame può pure rientrare la previsione di “falcidia” e di “ristrutturazione” per i debiti derivanti da contratti di finanziamento e che implicino la “cessione del quinto” dei redditi da lavoro – conformemente alle previsioni dell'art. 67, co. 3°, CCII – sebbene i relativi effetti siano destinati a prodursi soltanto con l'eventuale omologa: ne deriva che – come sopra accennato – anche la possibilità di paralizzare gli effetti delle ordinanze di assegnazione afferenti i crediti futuri di spettanza di PALOMBA Silvia troverà la sede propria per essere valutata in riferimento alla *ratio* sistematica di prevalenza del criterio di parità di trattamento fra i creditori, da verificare appunto al momento di pronunciarsi sull'omologa del ricorso presentato dal Consumatore Sovraindebitato ;

11) CHE infine, come richiesto dall'odierna ricorrente, va riconosciuto – al fine di preservarne il patrimonio a garanzia della massa dei creditori, secondo le previsioni del Piano – che nel nostro caso ricorrano i presupposti per il divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive e, correlativamente, per disporre a carico dei ricorrenti il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

visto l'art. 70, commi 1°, 2°, 3°, 4° e 6°, CCII,

D I S P O N E

- A) La sospensione delle esecuzioni presso terzi non ancora giunte al provvedimento di assegnazione della somma pignorata nei confronti del creditore procedente.
- B) Il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente, con divieto per la stessa PALOMBA Silvia di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati dal Giudice designato;
- C) Che il ricorso – così come integrato nel corso del presente procedimento, secondo la più aggiornata relazione depositata dall'OCC – con il Piano e la Proposta venga pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa stabilita dalla GDPR Privacy;
- D) Che il suddetto ricorso – come sopra integrato durante il presente procedimento – con il Piano, la Proposta, la relazione dell'OCC ed il presente Decreto siano comunicati, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, con trasmissione preferibilmente a mezzo PEC, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
- E) Che l'OCC comunichi ai creditori - unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
- l'indirizzo PEC relativo all'OCC, cui inoltrare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura;
 - l'avvertimento che - **ricevuta la documentazione di cui al punto che precede - i creditori dovranno comunicare al suddetto OCC un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata; in mancanza di tale dato, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;**
 - l'avvertimento che **nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al capo D), ogni creditore potrà presentare le proprie eventuali osservazioni, inviandole all'indirizzo PEC fornito dall'OCC;**
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive, ai sensi dell'art. 70, co. 5°, CCII, per il caso di atti in frode da parte del Debitore .
- F) Che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (ex art. 70, co.3°, CCII) - depositi: ***a)** la documentazione relativa alla notifica da inviare ai creditori, onde consentire la verifica dell'avvenuto adempimento; ***b)** le eventuali osservazioni provenienti dai creditori oppure – nel caso in cui non ne risultino pervenute – una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; ***c)** sentito il debitore, relazioni al Giudice designato e proponga le eventuali modifiche al piano, che siano ritenute necessarie .

Manda la Cancelleria per gli incombeni di rito e per la comunicazione urgente del presente Decreto, alla ricorrente PALOMBI Silvia, nonchè all'OCC, nella persona della dott.ssa Maria Angela CONTI .

Così pronunciato in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il 2 dicembre 2022.

Il Giudice Designato

Dott. Fabio FLORINI